



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DANZ' Arte"

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI

Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica , culturale, ricreativa e del tempo libero, **senza fini di lucro**, con la seguente denominazione "**DANZ'ARTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**"

L'Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Pisogne (BS), Via Marconi n.44.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.


Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo:

- a) *principalmente l'organizzazione e l'esercizio di **attività sportive dilettantistiche**, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva della danza moderna, **compresa l'attività propedeutica e didattica** per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate da un ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva C.O.N.I.);*
- b) *la promozione, diffusione e la pratica di ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero;*
- c) *organizzare e rappresentare manifestazioni sportive, spettacoli teatrali, musicali, di danza, di animazione e cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;*
- d) *istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;*
- e) *gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti pubblici e privati;*
- f) *attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sala di lettura, sala giochi, bar interno, spaccio, mense, trattenimenti musicali, videoteca, ecc.;*
- g) *aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;*
- h) *organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo, ricreativo, turistico musicale e del tempo libero;*
- i) *editare e diffondere riviste, opuscoli, proutuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività sportiva educativa e ricreativa;*
- j) *svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente lo sport, la danza, il teatro, la musica ed il tempo libero;*
- k) *esercitare tutte quelle altre funzioni che venissero demandate all'Associazione in virtù di regolamenti e disposizioni delle competenti autorità o per deliberazione dell'associazione. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte di un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva C.O.N.I.,*

Bocci Superz
Romele Laura

ALLEGATO A
RENTON
Romele Alex
757
DIRETTORE
L'addetto alle attività di front-office
Dr.ssa Oziana Volpini Sonia



L'Associazione in delibera del Consiglio Direttivo aderisce ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva C.O.N.I., del quale rispetta lo Statuto e i regolamenti e può praticare le discipline sportive e le attività sportive dallo stesso proposte e organizzate. La società sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L'Associazione Sportiva può anche affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali del CONI delle quali parimenti si impegna a rispettare Statuto e Regolamenti.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

ENTRATE

Art. 5

Le entrate sono costituite da :

- a) quote associative annue dei soci ;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi dell' Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva C.O.N.I., di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
- e) liberalità ed eventuali beni mobili e immobili di proprietà della Società sportiva ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Qualsiasi tipo di entrata sarà impiegato, per la realizzazione di finalità istituzionali.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6

L'esercizio sociale chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo alla fine di ogni esercizio predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

SOCI

Art. 7

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e firmata.


Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 8

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della domanda ne indica le motivazioni.

Bocconi Imparato
Romolo Lauer

2 Romolo Alemato



Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annuale di cui all'art. 6 lettere a) e b) del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 5.

Art.9

Le categorie dei soci sono le seguenti :

- a) Soci fondatori, coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- b) Soci ordinari, coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10

I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l'Associazione come da apposito Regolamento.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
- c) per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.


La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'associazione, contribuendo alle attività sociali e partecipando alle riunioni ed alle manifestazioni promosse dall'associazione.

Bacchi Super
Romele Lauri

3 Romele Alessandro



ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art. 12

Organi dell'Associazione sono :

- a) Assemblea generale dei soci
- b) Il Presidente
- c) Consiglio Direttivo

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante avviso di convocazione che deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea e gli argomenti posti all'ordine del giorno, e deve essere affisso nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea.

La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo amministrativo dell'Associazione;
- c) deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- d) deliberare sull'ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote straordinarie;
- e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:


- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Art. 14

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la rappresentanza a mezzo delega solo ad altro associato.

Breen Superia
Romolo Lauri

4 Romolo Alessandrini



L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle

Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 14.

Art. 17

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 8 del presente Statuto;
- non avere riportato nell'ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. o da una federazione sportiva C.O.N.I., del C.O.N.I. o di organismi sportivi nazionali o internazionali riconosciuti.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati in numero variabile da 3 a 7.

Si compone del Presidente che è anche Presidente dell'Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e degli altri Consiglieri.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni.

Romele Alessandro

Romele Alessandro

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni

l'Assemblea per la sua sostituzione.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire le medesime cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell'ambito della stessa Federazione o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente

ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 19

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest'ultimo da un Segretario appositamente nominato.

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti di ordinaria amministrazione: contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Per la gestione straordinaria dell'associazione, ivi compreso il potere di stipulare contratti di qualsiasi natura e genere nonché di procedere ad acquisti sia di beni mobili che immobili è necessaria la delibera del Consiglio Direttivo. Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dai membri del Consiglio Direttivo.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

LIBRO DEGLI ATTI

Art. 21

Gli atti dell'associazione comprese le assemblee, le delibere dei Consigli e degli altri Organi sociali, le nomine e le modifiche delle cariche sociali e tutto quanto altro possa essere utile a far risultare ciò ufficialmente nei confronti dei soci e dei terzi, saranno riportati a cura del Presidente nel "libro degli atti dell'associazione"

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglimento

Boeri Super
Romeli Super

Romeli Alessandro

